DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2027 - 2029
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

Comune di Piana Crixia
Provincia di Savona

SOMMARIO

Premessa

a) Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

c) Politica tributaria e tariffaria
   - IMU
   - TARI
   - CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)

d) Reperimento e impiego risorse straordinarie in conto capitale
   - Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

e) Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali
   - Programma incarichi di collaborazione autonoma
   - Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

f) Organizzazione dell'ente e del suo personale
   - Programmazione triennale del fabbisogno di personale

g) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento
   - Piano triennale delle opere pubbliche
   - Piano delle alienazioni
   - Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

h) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Premessa

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. e al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2018, che, aggiornando il principio della programmazione di cui all'Allegato 4.1 al D.Lgs. n. 118/2011, è intervenuto sul Documento Unico di Programmazione, prevendendo al punto 8.4.1 ulteriori semplificazioni per gli enti fino a 2000 abitanti.

Il presente DUPS ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1°/01/2027 e fino al 31/12/2029 pertanto, non corrisponde totalmente al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, in quanto a metà dell'anno 2029 si terranno le elezioni Ammnistrative.

Allo stato attuale il quadro normativo di riferimento per una puntuale programmazione finanziaria è molto incerto in quanto il Governo non ha ancora delineato gli obiettivi programmatici futuri e la Legge Bilancio 2027, non ancora predisposta, inciderà sulle previsioni finanziarie.

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), programma di portate e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transazione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
Per l'Italia il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme in quanto deve modernizzare la sua pubblica amministrazione, rafforzare il suo sistema produttivo e intensificare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alle disuguaglianze. Questo può essere l'occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.
Il Piano per la Ripresa e Resilienza (PNRR) è il programma con cui il governo intende gestire i fondi del Next Generation EU (NGEU) di cui l'Italia è beneficiaria e che garantisce risorse da impiegare nel periodo 2021-2026. Il quadro normativo europeo che regola la redazione dei PNRR, la loro attuazione e l'invio di risorse è definito dal Regolamento UE 2021/241. Oltre al Regolamento europeo lo Stato italiano ha adottato una propria governance del PNRR, una serie di organi e di norme istituite ad hoc per portare a compimento nei tempi previsti gli interventi.

Richiamata la Direttiva del 23 gennaio 2025 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, pubblicata sulla G.U. n. 75 del 31/03/2025, che ha fornito indicazioni per la gestione di importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del PNRR, indicando agli enti di seguire i seguenti principi:

a) Prudenza: procedure all'utilizzo delle eventuali eccedenze non prima di aver concluso il Progetto finanziato da un avviso a lump sum e aver ricevuto esito positivo all'asseverazione tecnica e formale da parte del Dipartimento per la Trasformazione Digitale;
b) Massimizzazione degli impatti dei finanziamenti ottenuti: destinare le risorse residue ai capitoli di bilancio relativi all'ambito delle spese per la digitalizzazione dell'ente, ad esempio spese utili a rafforzare la portata degli avvisi stessi, a fornire maggiore sostenibilità nel tempo agli interventi effettuati, o più in generale alle spese nel campo del comparto ICT dell'ente;
c) Sostenibilità degli interventi effettuati: destinare almeno parte delle risorse residue a progetti formativi e/o di aggiornamento, destinate al personale impiegato nell'utilizzo delle soluzioni tecnlogiche e digitali realizzate attraverso le misure M1C1 del PNRR, per un loro utilizzo nella loro piena funzionalità e finalità previsti dagli avvisi stessi;
d) Comunicazione, pubblicità e trasparenza degli interventi effettuati: destinare almeno parte delle risorse residue alla massima comunicazione degli interventi realizzati con fondi PNRR e alla diffusione dei risultati raggiunti;
e) Integrazione con altri fondi e interventi del soggetto attuatore aventi le stesse finalità dei progetti PNRR, sostenuti con altri fondi europei, nazionali e regionali.

Che pertanto le economie realizzate dall'Ente a seguito della conclusione degli interventi in relazione ai contributi assegnati del PNRR - M1C1 - PA DIGITALE 2026, saranno utilizzati allorquando siano raggiunte le fasi di collaudo e asseverazione degli interventi oggetto dei finanziamenti e in conformità ai principi contenuti nella Direttiva sopra indicata.

L'art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25/07/2023, pubblicato sulla G.U. del 04/08/2023, recante: "*Aggiornamento degli allegati decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2019, n. 42*", con il quale è stato rivisto ed aggiornato il processo di predisposizione e di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al fine di consentirne l'approvazione entro il 31 dicembre senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio.

Il presente D.U.P.S. 2027/2029 è stato predisposto tenendo conto di quanto sopra esposto.

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

La definizione di "servizi pubblici locali" è contenuta nell'art. 112 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali": sono tali, infatti, i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

Servizi gestiti in forma diretta

L'Ente gestisce in forma diretta tutti i servizi ad eccezione di quelli di seguito riportati.

Servizi gestiti in forma associata

L'Ente gestisce in forma associata in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- Servizi sociali (ATS n. 6 Bormide - con i Comuni di Cairo Montenotte-Capofila, Altare, Bardineto, Bormida, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio e Roccavignale a decorrere dal 01/07/2026);
- Funzioni in materia di SUAP (con i Comuni di Millesimo-Capofila, Altare, Bardineto, Calizzano, Cengio, Massimino, Murialdo, Osiglia e Roccavignale);
- Funzioni autorizzatorie subdelegate in materia paesaggistica (con i Comuni di Millesimo-Capofila, Altare, Carcare, Cengio, Cosseria, Massimino, Murialdo, Osiglia, Plodio e Roccavignale);
- Funzioni in materia di vincolo idrogeologico (con i Comuni di Millesimo-Capofila, Altare, Bardineto, Calizzano, Cengio, Cosseria, Massimino, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Plodio, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello e Urbe);

Servizi affidati a organismi partecipati

- Trasporto Pubblico Locale
- Servizio Idrico Integrato
- Servizio gestione integrata dei rifiuti urbani

Servizi affidati ad altri soggetti

- Illuminazione pubblica
- Servizi cimiteriali

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Società partecipate:

Nome	Attività	Percentuale
TPL LINEA S.R.L.	Trasporto Pubblico Locale	0,001%
CIRA S.R.L.	Gestione servizio idrico integrato	0,002%
S.A.T. - SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.	Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	0,00181%

Altre modalità di gestione

Nessuna.

L'Ente ha sottoscritto un protocollo d'intesa per la gestione coordinata dei servizi di Antincendio Boschivo (AIB) con i Comuni di Cairo Montenotte-Capofila, Altare, Bardineto, Bormida, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego, Mallare, Massimino, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Plodio, Roccavignale.

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

E' da rilevare che, nonostante le misure messe in campo dallo Stato a seguito della crisi economica che continua a perdurare, sul nostro territorio persiste un rallentamento dell'attività edilizia in quanto le misure messe in atto dallo Stato non hanno avuto impatto sul nostro Ente.

Infatti, le entrate per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione mantengono lo stesso trend con importi tendenzialmente bassi.

Diversamente, si riscontra qualche esito positivo dovuto alle pratiche di sanatoria a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 69/2024 c.d. "Decreto Salva Casa", convertito in L. n. 105/2024, che ha comportato misure in materia di semplificazione edilizia e urbanistica andando modificare il D.P.R. n. 380/2001.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. Semplificato, che coincide con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione verrà improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio.

Il livello massimo di aggregazione delle entrate è il titolo, che rappresenta la fonte di provenienza dell'entrata.
Il secondo livello di analisi è la tipologia, definita in base alla natura stessa dell'entrata nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.
Segue infine la categoria, classificata in base all'oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza.

Il sistema di finanziamento del bilancio risente molto sia dell'intervento legislativo in materia di trasferimenti dello Stato a favore degli Enti Locali che, in misura sempre più grande, del carico tributario applicato sui beni immobili presenti nel territorio. Il federalismo fiscale riduce infatti il trasferimento di risorse centrali ed accentua la presenza di una politica tributaria decentrata.

Il non indifferente impatto sociale e politico del regime di tassazione della proprietà immobiliare ha fatto sì che il quadro normativo di rifermento abbia subito nel corso degli anni profonde revisioni.

L'art. 1, comma 738 della L. 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha modificato il sistema, infatti, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa su Rifiuti (TARI). L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 a 783 della L. n. 160/2019.

IMU
L'Imposta Municipale Propria (IMU), si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano che l'autonomia impositiva è prevista dai rispettivi statuti.
Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.
Nella nuova disciplina dell'IMU sono quasi scomparsi i rinvii alle disposizioni in materia di ICI, non ci sono più i rinvii alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e al D.lgs. n. 23/2011 e sono riprese alcune disposizioni che in precedenza erano contenute in altri provvedimenti.

Alla luce delle novità attuate dalla L. 27/12/2019 n. 160, l'Ente ha approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 30/07/2020, un nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.) di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. 160/2019, in vigore dal 1° Gennaio 2020 come prevede la normativa.

L'Ente con delibera di C.C. n. 13 del 30/07/2020 ha determinato le aliquote e la detrazione dell'IMU di cui all'art. 1, commi 738-783 della L. 160/2019, stabilendo quanto segue:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
Abitazioni principali (A/2, A/3, A/4, A5, A6, A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	ESENTI
Abitazioni principali (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	0,6%
Detrazione d'imposta riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6, C/7)	€. =200,00=
Per immobili diversi dall'abitazione principale	1,03%
Aree fabbricabili	1,03%

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994	AZZERATA
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Immobili ad uso produttivo classificati nel Gruppo catastale D	0,86% di cui: • 0,76% a favore Stato • 0,10% a favore Comune
Terreni agricoli	ESENTI

L'Ente dall'anno 2021 all'anno 2024, con apposite delibere di C.C., ha sempre confermato le aliquote e le detrazioni dell'IMU sopra indicate.

Verificato che nelle delibere di C.C., in ultimo la n. 33/2024, è stato dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 751 della L. 27/12/2019 n. 160 a decorrere dal 1°/01/2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esentati dall'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, comma 48 della L. 30/12/2020 n. 178, a decorrere dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturate in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 27/12/2019 n. 160, è applicate nella misura della metà.

Dato atto che la Corte Costituzionale, con sentenza 12 Settembre – 13 Ottobre 2022 n. 209 (pubblicata sulla G.U. n. 42/2022 – prime serie speciale), ha dichiarato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente" anzichè disporre "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". Inoltre, in via conseguenziale, la Corte Costituzionale ha altresì dichiarato l'illegittimità dell'art.1, comma 741, lett. b) della L. n. 160/2019.

Preso atto che:

- il comma 756 della L. n. 160/2019, prevede che, a decorrere dall'anno 2021, I Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- il comma 757 della L. n. 160/2019, prevede che, in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF prot. 4897 del 18/02/2020 ha chiarito quanto segue:
"(…) atteso che la limitazione delle potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante".
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07/07/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/07/2023, sono state individuate le fattispecie in base alla quale i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 1, commi da 748 a 755 della L.

n. 160/2019 che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle Finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019.

Che il Dipartimento delle Finanze con il comunicato del 30/11/2023 ha reso noto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757 della L. n. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 170/2023.

L'Ente con la delibera C.C. n. 33 del 04/12/2024 ha approvato per l'anno 2025, il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019 e s.m.i., con la quale ha confermato le aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 13/2020 e la detrazione di imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/11/2025 avente ad oggetto: "*Integrazione del decreto 6 settembre 2024 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.",* è stato riapprovato l'allegato A del Decreto del 06/09/2024 modificando ed integrando le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato Decreto del 06/09/2024.

A seguito del Decreto sopra indicato, l'Ente con la delibera C.C. n. 31 del 22/12/2025 ha approvato per l'anno 2026, il prospetto delle aliquote per l'applicazione dell'IMU, compilato tramite l'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019 e s.m.i., con la quale ha confermato le aliquote approvate con deliberazione C.C. n. 13/2020 e la detrazione di imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore delle U.I. adibite ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7).

L'Ente procederà anche per l'anno 2027 alla redazione del prospetto secondo i criteri indicati nella normativa sopra citata, confermando le aliquote e la detrazione per l'applicazione dell'IMU attualmente in essere.

TARI

E' da evidenziare che la normativa relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), dall'anno 2020 ha subito una modifica in termini di approvazione della tariffe in quanto, l'art 1, comma 527 della L. n. 205/2017 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del " chi inquina paga".
Infatti con propria deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31/10/2019 ARERA ha delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario a partire dall'anno 2020, stabilendo che detto Piano, redatto dal gestore, deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, che successivamente lo trasmetterà all'Autorità al fine della verifica di coerenza degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ai fini della sua definitiva approvazione.

Nel corso del 2020, la diffusione del virus COVID-19 ha provocato il rallentamento nel recepimento nelle nuove modalità di redazione del PEF 2020 stabilite da ARERA.

Con deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021, ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), nell'ambito del quale provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Con il documento per la consultazione 11/05/2021 n. 196/2021/R/RIF, l'Autorità ha configurato una nuova Metodologia Tariffaria per il periodo regolatorio 2022/2025.

Con successivo atto n. 282/2021/R/RIF del 02/07/2021, ARERA fornisce gli orientamenti finali per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, in conformità ai principi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale ed in modo da mantenere un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto.

Con deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 e l'Ente ha adottato tutti gli atti necessari per l'approvazione della tariffa.

Appurato che la Provincia di Savona - Servizio ATO e Servizi Ambientali con propria nota del 14/12/2023 prot. n. 66866/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/12/2023 al n. 4568, ha comunicato, tra l'altro che, per tutti i Comuni appartenenti all'Area Omogenea, con l'affidamento del servizio di gestione integrata per i 65 Comuni del Bacino di Affidamento Provinciale (contratto Provincia di Savona - SAT S.P.A.) e per il Comune del Bacino di Affidamento Capoluogo (contratto Comune di Savona - SEA-S S.R.L.), è iniziato il nuovo corso della gestione dei rifiuti che ha messo fine alla fase transitoria prevista dalla L.R. n. 1 del 24/02/2024 e s.m.i., e che sotto questo profilo la Provincia di Savona, attraverso l'operato della Segreteria dell'Area Omogenea, ha assunto in pieno il ruolo di ETC/EGATO con tutte le incombenze dal caso.

Dato atto pertanto che a decorrere dall'annualità 2024 la Provincia di Savona in qualità di ETC/EGATO è l'ente competente all'elaborazione e validazione del PEF le cui fonti sono i PEF grezzi del gestore SAT s.p.a. e dei singoli comuni.

Con delibera n. 57/2025/R/RIF del 18/05/2025, ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), nell'ambito del quale provvede anche alla fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Con il documento per la consultazione del 15/04/2025 n. 180/2025/R/RIF, l'Autorità illustra i primi orientamenti in merito alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3).

All'interno del documento per la consultazione del 10/06/2025 n. 249/2025/R/RIF l'Autorità illustra gli orientamenti finali per la definizione della regolazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, per il nuovo periodo regolatorio 2026-2029.

Con deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029, definendo all'art. 7 la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario 2026/2029.

Sono attualmente in corso le procedure per l'adozione del PEF 2026-2029 e le Tariffe TARI 2026 e, pertanto, l'Ente approverà le Tariffe TARI 2027 sulla base di quanto previsto all'interno di tale piano finanziario entro i termini previsti dal comma 677 dell'art. 1, della L. 30/12/2025 n. 199.

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)

L'art. 1, commi 816 – 836 e commi 846 – 847 della L. n. 160/2019 ha istituito a decorrere dal 01/01/2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Preso atto che l'art. 1, comma 816 della L. n. 160/2019, ha stabilito che il Canone patrimoniale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione per spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulle pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.. Il comma 847, dell'art. 1 della L. n. 160/2019 ha abrogato i Capi I e II del D.Lgs. n.

507/1993, gli art. 62 e 63 del D.L.gs. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con la legge n. 160/2019.

Con deliberazione C.C. n. 05 del 10/03/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 – 836 e commi 846 – 847 della L. n. 160/2019.

Con deliberazione G.C. n. 18 del 10/03/2021 sono state approvate con decorrenza dal 1°/01/2021, le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 – 836 e commi 846 – 847 della L. n. 160/2019, procedendo anche alla modifica di alcune tariffe in quanto il comma 817 dell'art. 1 della citata legge prevede che deve essere comunque assicurato un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone medesimo.

L'Ente dall'anno 2022 all'anno 2026, con apposite delibere di G.C., ha sempre confermato le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvate con deliberazione G.C. n. 18/2021.

Di seguito vengono riportate le tariffe contenute nell'allegato A - Tabella delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816-836 e commi 846-847 della L. 160/2019, approvato con la delibera G.C. n. 18/2021, in ultimo confermate per l'anno 2026 con delibera G.C. n. 48 del 05/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile:

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Descrizione	Tariffa Zona A	Tariffa Zona B	Tariffa Zona C
Occupazione ordinaria del suolo comunale (tariffa base)	€. 25,00/a mq.	€. 23,24/a mq.	€. 16,22/a mq.
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti al suolo pubblico	€. 25,00/a mq.	€. 23,24/a mq.	€. 16,22/a mq.
Occupazione ordinaria di spazi sottostanti al suolo pubblico (Rid. Art. 18, c. 1, lett. b)	€. 6,25/a mq	€. 5,81/a mq.	€. 4,05/a mq.
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Rid. Art. 18, c. 1, lett. c)	€. 17,50/a mq.	€. 16,27/a mq.	€. 11,35/a mq.
Occupazioni con passi carrabili costruiti da privati e soggetti a Canone (Rid. Art. 18, c. 1, lett. d)	€. 12,50/a mq.	€. 11,62/a mq.	€. 8,11/a mq.
Occupazione mediante divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali	€. 25,00/a mq.	€. 23,24/a mq	€. 16,22/a mq.
Occupazione per passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, solo per la parte che eccede i 9 mq (Rid. Art. 18, c. 1, lett. e)	€. 11,25/a mq.	€. 10,46/a mq.	€. 7,30/a mq.
Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario	€. 12,50/a mq.	€. 11,62/a mq.	€. 8,11/a mq.
Passi di accesso agli impianti di distribuzione carburanti	€. 25,00/a mq.	€. 23,24/a mq.	€ 16,22/a mq.
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	€. 25,00/a mq.	€. 23,24/a mq.	€. 16,22/a mq.
Occupazioni con distributori di Carburante	€. 46,48	€. 23,24	€. 5,16
Distributori impianti automatici di Tabacchi	€. 10,33	€. 7,75	€. 5,16

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Descrizione	Tariffa Zona A	Tariffa Zona B	Tariffa Zona C
Occupazione ordinaria del suolo comunale	€. 2,00/a mq.	€.1,14/a mq.	€. 0,60/a mq.
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti al suolo comunale	€. 2,00/a mq.	€.1,14/a mq.	€. 0,60/a mq.
Occupazione ordinaria di spazi sottostanti al suolo comunale (Rid. Art. 18, c. 2, lett. a)	€. 0,50/a mq.	€. 0,28/a mq.	€. 0,15/a mq.
Occupazione con tende fisse e simili aggettanti direttamente sul suolo (Rid. Art. 18, c. 2, lett. b)	€. 1,40/a mq.	€. 0,80/a mq.	€. 0,42/a mq.
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle effettuate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Sono esenti le occupazioni richieste dalle Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel Comune, da esso patrocinate, e autorizzate)	€. 2,00/a mq.	€.1,14/a mq.	€. 0,60/a mq.
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	€. 2,00/a mq.	€. 1,14/a mq.	€. 0,60/a mq.
Occupazioni poste in essere con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Rid. Art. 18, c. 2, lett. c)	€. 0,40/a mq.	€. 0,23/a mq.	€. 0,12/a mq.
Occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate	€. 2,00/a mq.	€. 1,14/a mq.	€. 0,60/a mq.
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (Rid. Art. 18, c. 2, lett. f)	€. 2,00/a mq.	€. 0,80/a mq.	€. 0,30/a mq.
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive prive di rilevanza economica (Rid. Art. 18, c. 2, lett. d)	€. 0,40/a mq.	€. 0,23/a mq.	€. 0,12/a mq.
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, disponendo la riscossione mediante convenzione (Rid. Art. 18, c. 2, lett. e)	€. 1,00/a mq.	€. 57,00/a mq.	€. 0,30/a mq.

N.B.: Le tariffe sono calcolate applicando le riduzioni alla tariffa base quando previste nel Regolamento.
Per l'applicazione di eventuali esenzioni vedere l'art. 18 del Regolamento.

3. OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO CON CAVI E CONDUTTURE

Descrizione	Tariffa Zona A	Tariffa Zona B	Tariffa Zona C
Permanenti:			
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi e condutture, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.	*€. 142,03/a km lineare o frazione*	*€. 129,11/a km lineare o frazione*	*€. 77,47/a km lineare o frazione*
Temporanee:			
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni			
- Fino a 1 km lineare	*€. 5,68*	*€. 5,16*	*€. 3,10*
- Superiore al km lineare	*€. 8,52*	*€. 7,75*	*€. 4,65*
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata superiore a 30 giorni fino a 90 giorni:			
- Fino ad 1 km lineare	*€. 7,39*	*€. 6,71*	*€. 4,03*
- Superiore al km lineare	*€. 11,08*	*€. 10,07*	*€. 6,04*
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni			
- Fino a 1 km lineare	*€. 8,52*	*€. 7,75*	*€. 4,65*
- Superiore al km lineare	*€. 12,78*	*€. 11,62*	*€. 6,97*
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata superiore a 180 giorni:			
- Fino a 1 km lineare	*€. 11,36*	*€. 10,33*	*€. 6,20*
- Superiore al km lineare	*€. 17,04*	*€. 15,49*	*€. 9,30*

N.B.: Per i criteri del calcolo vedere art. 17, comma 1, lettera b) del Regolamento.

4. MESSAGGI PUBBLICITARI

Pubblicità ordinaria:

Durata	Superficie fino a mq. 5,5	Superficie compresa fra mq. 5,5 e 8,5	Superficie superiore a mq. 8,5
1 mese	*€. 1,65/a mq.*	*€. 2,47/a mq.*	*€. 3,30/a mq.*
2 mesi	*€. 3,30/a mq.*	*€. 4,95/a mq.*	*€. 6,60/a mq.*
3 mesi	*€. 4,96/ a mq.*	*€. 7,44/a mq.*	*€. 9,92/a mq.*
Annuale	*€. 16,53/a mq.*	*€. 24,80/a mq.*	*€. 33,06/a mq.*

Pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata

Durata	Superficie fino a mq. 5,5	Superficie compresa fra mq. 5,5 e 8,5	Superficie superiore a mq. 8,5
1 mese	*€. 3,30/a mq.*	*€. 4,94/a mq.*	*€. 6,60/a mq.*
2 mesi	*€. 6,60/a mq.*	*€. 9,90/a mq.*	*€. 13,20/a mq.*
3 mesi	*€. 9,92/a mq.*	*€. 14,88/a mq.*	*€. 19,84/a mq.*
Annuale	*€. 33,06/a mq.*	*€. 49,60/a mq.*	*€. 66,12/a mq.*

Pubblicità effettuata tramite veicoli

Pubblicità visiva su veicoli in genere, di uso pubblico e privato:	
- All'interno di detti veicoli	*€. 12,00*
- All'esterno di detti veicoli	*€. 20,00*
Pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli e mezzi di trasporto in genere di uso pubblico o privato:	
- Per automezzi con portata superiore a 30 q.li	*€. 75,00*
- Per automezzi con portata superiore a 30 q.li con rimorchio	*€. 150,00*

- *Per automezzi con portata inferiore a 30 q.li*	*€. 50,00*
- *Per automezzi con portata inferiore a 30 q.li con rimorchio*	*€. 100,00*
- *Per mezzi non ricompresi nelle categorie precedenti*	*€. 25,00*

Pubblicità effettuata tramite pannelli luminosi

Durata	*Effettuata per conto altrui*	*Effettuata in conto proprio*
1 mese	*€. 6,60/a mq.*	*€. 3,30/a mq.*
2 mesi	*€. 13,20/a mq.*	*€. 6,60/a mq.*
3 mesi	*€. 19,84/a mq.*	*€. 9,92/a mq.*
Annuale	*€. 66,12/a mq.*	*€. 33,06/a mq.*

Pubblicità varia

Proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico fino a 30 giorni	*€. 2,07/a giorno*
Proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo il 30° giorno	*€. 1,03/ a giorno*
Striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade e pizze	*€ 12,00/ogni 15 giorni*
Aeromobili	*€. 50,00/a giorno*
Palloni Frenati e simili	*€. 25,00/a giorno*
Distribuzione anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari	*€. 3,00/a giorno*
Sonora	*€. 7,00/a giorno*

N.B.: *Le tariffe sopra indicate sono già comprensive delle maggiorazioni previste dal Regolamento.*
Per l'applicazione di eventuali riduzioni o esenzioni vedere l'art. 29 del Regolamento.

5. DIRITTIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Periodo di esposizione	*Tariffe per ogni foglio fino a cm 70x100*
Per i primi 10 giorni	*€. 2,00*
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	*€. 0,50*

N.B.: *A decorrere dal 1°/12/2021 il servizio delle pubbliche affissioni è soppresso.*
A garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
L'obbligo previsto da leggi o regolamenti di affissione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di manifesti, contenti comunicazioni istituzionale è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei rispettivi siti internet e/o all'albo pretorio on-line.
Per l'applicazione di eventuali esenzioni vedere l'art. 43 del Regolamento.

Con la Sentenza n. 12225 del 16/12/2025, pubblicata in data 1°/05/2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la natura tributaria anziché tariffaria del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della L. n. 169/2019.

La definizione della natura tributaria del Canone Unico Patrimoniale ha importanti conseguenze tra cui la sua allocazione in bilancio all'interno del Titolo I e non più nel Titolo III, nonché l'obbligo di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie sul Portale del Dipartimento delle Finanze a decorrere dall'anno 2026, a cui l'Ente ha adempiuto.

Pertanto con la predisposizione del Bilancio di Previsione 2027/2029 le entrate relative al Canone Unico Patrimoniale verranno inserite nel Titolo I utilizzando l'apposita codifica del Piano dei Conti che verrà appositamente istituita.

L'Ente procederà alla conferma, anche per l'anno 2027 delle tariffe contenute nell'allegato A - Tabella delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi 816-836 e commi 846-847 della L. 160/2019, approvato con la delibera G.C. n. 18/2021.

Per tutto quanto sopra esposto occorrerà sempre procedere con un attento e scrupoloso monitoraggio delle entrate.

d) Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

I trasferimenti in c/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al Comune da entità pubbliche, come lo Stato, la Regione o la Provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito deve essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato, ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.
I contributi agli investimenti si riferiscono sostanzialmente a trasferimenti regionali e provinciali e per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del prossimo triennio l'Amministrazione dovrà verificare tutte le possibilità volte ad ottenere finanziamenti da tali enti per la realizzazione di opere.

Il triennio 2027/2029 vede una previsione di entrata in conto capitale riferita ai permessi di costruire e alle sanzioni tendenzialmente costante rispetto agli ultimi anni, in ogni caso, ad oggi non si possono prevedere i risvolti che ci saranno nel triennio sopra indicato.

Le risorse proprie del Comune non sono sufficienti a coprire il fabbisogno per gli investimenti pertanto, l'Amministrazione intende monitorare i bandi di contributo che saranno emessi nelle prossime annualità dagli enti sovracomunali preposti, al fine di poter presentare apposite domande di contributo per la realizzazione di opere puntuali.

Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - PNRR

Il PNRR è un vasto programma di riforme (tra le quali pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione, digitalizzazione, concorrenza, fisco, etc.), accompagnato da ingenti fondi comunitari per gli investimenti necessari.
Il NGEU si articola su tre assi strategici:
- transazione digitale e innovazione;
- transazione ecologica;
- inclusione sociale e riequilibrio territoriale.

Il NGEU si informa al principio "Do Not Significant Harm" (DNSH), che si può tradurre con "non arrecare un danno significativo", in base al Regolamento UE 2021/852. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:
- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- adattamento a cambiamenti climatici;
- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
- transazione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del sole;
- protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.

Una parte assai rilevante dei fondi del PNRR saranno erogati direttamente agli enti locali, che saranno soggetti attuatori di specifici interventi proposti a seguito della pubblicazione di bandi da parte dei vari Ministeri. La normativa primaria e attuativa, deve essere tenuta in considerazione nell'elaborazione dei documenti programmatici dell'ente locale.

L'Ente ha concluso positivamente tutti i progetti PNRR di cui ha ottenuto il finanziamento nelle precedenti annualità.

Le economie residue derivanti dai risparmi PNRR digitale che si genereranno nell'anno 2026 verranno utilizzate per implementare la digitalizzazione dell'Ente in conformità ai principi della Direttiva del 23 gennaio 2025, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale.
L'Ente deciderà, successivamente all'approvazione del Rendiconto 2026, come destinare tali risparmi nel corso del 2027 con apposita deliberazione.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

La contrazione dei mutui onerosi comporta, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annuali per interesse e per il rimborso progressivo del capitale.

Questi importi costituiscono, per il bilancio del Comune, delle spese di natura corrente la cui entità va finanziata con altrettante risorse ordinarie. L'equilibrio del bilancio di parte corrente, infatti, si fonda sull'accostamento tra i primi tre titoli delle entrate (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) ed i titoli primo e terzo delle uscite (spese correnti e rimborso mutui).
Il peso del debito, inoltre, influisce sulla rigidità del bilancio comunale.

Non si prevede per il prossimo triennio la contrazione di nuovi mutui.

e) Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Per quanto concerne la spesa corrente l'Ente deve continuare ad attuare una oculata politica della spesa i cui principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprescindibile, per quanto di competenza, per ciascun Responsabile nella gestione delle risorse assegnategli.

Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento.

Le formulazioni delle previsioni per ciò che concerne la spesa sono effettuate tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti, rispettando tutti i principi derivanti dall'applicazione della nuova contabilità.

Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili, impianti, attrezzature e mezzi che si prevede di sostenere nel prossimo triennio sono sostanzialmente in linea con quelle sostenute negli ultimi anni.

Nella programmazione si terrà conto del contesto socioeconomico attuale e prospettico all'interno del quale l'ente è costretto ad operare, con particolare riferimento all'indice armonizzato dei prezzi al consumo, all'aumento dei beni energetici e al tasso di inflazione che comporteranno, inevitabili aumenti dei costi.

Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi.

In considerazione dell'attuale situazione a livello generale è necessario che ciascun Responsabile presti per il prossimo triennio una scrupolosa attenzione nella gestione della spesa corrente.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

L'art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 e s.m.i., prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Il successivo comma 56 stabilisce che con apposito regolamento vengono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazione.

Con delibera C.C. n. 56 del 26/08/2010 è stato approvato il regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di comprovata esperienza.

Per il triennio 2027/2029 non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma.

Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, le amministrazioni adottano il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicando gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) pari ad €. 140.000,00.

Ad oggi non si prevedono, per il triennio 2027/2029, acquisti di beni e di servizi di importo stimato pari o superiore ad €. 140.000,00.

f) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale:

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Area	numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Funzionari ed Elevata Qualificazione	2	2	0
Istruttori	1	1	0
Operatori Esperti	2	2	0
TOTALE	5	5	0

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 5

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2025	5	216.276,00	26,72%
2024	5	205.248,88	28,43%
2023	5	203.552,05	28,66%
2022	5	220.052,72	31,67%
2021	5	207.131,34	29,95%

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

Il Piano del fabbisogno di personale è confluito all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 e s.m.i..

Il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile.

Pertanto la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2027/2029 verrà approvata nei termini sopra esposti.

g) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Piano triennale delle opere pubbliche

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, le amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali che contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) pari ad €. 150.000,00.

Ad oggi non si prevedono, per il triennio 2027/2029, lavori il cui valore stimato è pari o superiore ad €. 150.000,00.

Piano delle alienazioni

L'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n.112, così come convertito dalla L. 06/08/2008, n. 133, stabilisce che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, gli enti locali, con delibera dell'organo di governo, individuano, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Per il triennio 2027/2029 non si prevedono alienazioni di immobili di proprietà comunale.

Per il triennio 2027/2029 è prevista l'acquisizione di un immobile che l'Amministrazione Comunale intende acquistare ed adibire a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività regolarizzandone la proprietà classificandoli automaticamente come patrimonio disponibile dell'Ente.

Viene pertanto allegata la relativa relazione illustrativa facente parte integrante della presente.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di investimento:

Capitolo	Descrizione	Impegnato (Cp+Rs)	Pagato (Cp+Rs)	Residui da riportare
3392/1	Lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione delle due aree verdi in via G. Chiarlone	€. 5.932,00	€. 0,00	€. 5.932,00

h) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La L. 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha introdotto una nuova disciplina in materia di equilibrio di bilancio e di vincolo di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2019.

In particolare:

- Il comma 819, dell'art. 1 stabilisce che le regioni a statuto speciale, le provincie autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 della L. n. 145/2018;
- Il comma 820, dell'art. 1 dispone che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- Il comma 821, dell'art. 1 stabilisce che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Gli equilibri di competenza e di cassa fino ad ora sono stati rispettati e le previsioni per il triennio 2027/2029 dovranno consentire il mantenimento dell'equilibrio.

Visto il Comunicato del 04/07/2024 del Ministro degli Interni – Direzione Finanza Locale, a seguito della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 27/06/2024 con il quale sono stati pubblicati i prospetti allegati al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante il riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'art. 1, comma 533 della L. n. 213/2023 e s.m.i. (c.d. Spending Review), per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 a carico dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Nell'allegato B – Concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028 dei comuni, ai sensi del comma dall'art. 1, comma 533 della L. n. 213/2023 e s.m.i., è previsto, per il Comune di Piana Crixia, un concorso alla finanza pubblica ammontante ad €. 3.368,00 per l'anno 2024; €. 3.389,00 per l'anno 2025; €. 3.245,41 per l'anno 2026; €. 3.111,36 per l'anno 2027; €. 3.104,30 per l'anno 2028.

Visto in ultimo il Comunicato del 04/07/2024 del Ministro degli Interni – Direzione Finanza Locale, a seguito della Conferenza Stato - città ed autonomie locali del 27/06/2024 con il quale sono stati pubblicati i prospetti allegati al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 508 della L. n. 213/2023 e s.m.i., da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese. Nell'allegato A – Assegnazione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 508 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 comuni, unioni di comuni e comunità montane, è previsto, per il Comune di Piana Crixia, un riparto ammontante ad €. 778,00 per l'anno 2024; €. 782,00 per l'anno 2025; €. 886,00 per l'anno 2026; €. 849,00 per l'anno 2027, nonché un riparto di €. 1.590,00 per gli anni dal 2024 al 2027 a titolo di estensione clausola di salvaguardia.

Visto l'art. 1, comma 788 della L. 30/12/2024 n. 207, il quale dispone che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 789 della L. n. 207/2024 che prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788 fermo restando il rispetto dell'equilibro di bilancio di parte corrente.

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 790 della L. n. 207/2024, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 04/03/2025 concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente ai sensi dell'art. 1, comma 788 della L. n. 207/2024, il quale nell'allegato C prevede per il Comune di Piana Crixia un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, da iscrivere nell'apposito fondo della Missione 20, pari ad €. 1.949,00 per l'anno 2025, ad €. 3.898,00 per l'anno 2026, ad €. 3.898,00 per l'anno 2027, ad €. 3.898,00 per l'anno 2028 e ad €. 6.597,00 per l'anno 2029.

Pertanto, i tagli, i contributi e gli accantonamenti al "Fondo obiettivi di finanza pubblica" come sopra specificati sono stati inseriti nelle rispettive annualità del bilancio di previsione 2027/2029.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19/06/2024 nonché le successive specifiche concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa COVID non utilizzati al 31/12/2022 da restituire, nonché il riepilogo delle risorse COVID complessive risultanti in eccesso e da restituire, al netto dell'eventuale deficit finale.

Che negli allegati al Decreto del 19/06/2024 è previsto che il Comune di Piana Crixia restituisca la somma complessiva di €. 21.833,00 di cui €. 9.844,00 c.d. "Surplus Finale" ed €. 11.989,00 per "Ristori non utilizzati al 31/12/2022".

Dato atto che la somma totale da acquisire al bilancio dello stato pari ad €. 21.833,00 va restituita mediante trattenuta in quote costanti negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 effettuata dal Ministero dell'Interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale.

Che a ragione di quanto sopra nel bilancio di previsione 2027/2029, verrà applicato in entrata per l'esercizio (2027) l'importo pari a un quarto della somma accantonata tra le quote vincolate del risultato di amministrazione ammontante a complessivi €. 5.458,16, di cui €. 2.461,00 c.d. "Surplus Finale" ed €. 2.997,43 per "Ristori non utilizzati al 31/12/2022".

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata alla verifica delle coperture anche di cassa per tutte le spese autorizzate, soprattutto per le somme a specifica destinazione, le cui spese sono vincolate alle entrate, in coerenza con le modalità di erogazione dei finanziamenti correlati. La responsabilità della verifica è in capo a tutti i responsabili di posizione organizzativa.

L'Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato gli equilibri di bilancio nonchè i vincoli di finanza pubblica.

COMUNE DI PIANA CRIXIA

Provincia di Savona

Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA (SV) - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022
E-Mail: ut@comune.pianacrixia.sv.it
Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

Allegato al DUPS 2027/2029

PIANO DELLE ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2027/2029

(Art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Premesso:
Che *con il provvedimento Sindacale n. 04/2024 del 12/06/2024, il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;*

Che *l'art. 58 del D.L. 25/08/2008 n. 112, recante: "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e ed altri enti locali*", convertito con modificazioni nella L. 06/08/2008 n. 133 e s.m.i., testualmente recita:*
"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati da Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3

dell'*articolo 3 della direttiva 2001/42/CE* e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.
3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.
5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del D.L. 25/09/2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla L. 23/11/2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis del citato D.L. n. 351/2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'art. 3-bis del citato D.L. n. 351/2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.
8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli artt. 4 e segg. del D.L. 25/09/2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/11/2001 n. 410.
9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 25/09/2001 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23/11/2001 n. 410.
9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti."

***Pertanto**, in ottemperanza alle disposizioni citate viene predisposto il Piano delle alienazioni, acquisizioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2027/2029, che costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2027/2029.*

***Che** il Piano è stato suddiviso in tre sezioni, indicando al "Punto 1 - Immobili da alienare" i beni oggetto di vendita, al "Punto 2 - Immobili di acquisire" gli immobili che l'Amministrazione comunale intende acquistare ed adibire a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività regolarizzandone la proprietà classificandoli automaticamente come patrimonio disponibile dell'Ente, mentre al "Punto 3 - Immobili da valorizzare" gli immobili di proprietà comunale già iscritti al patrimonio disponibile dell'Ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività;*

***Visto** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;*

***Visto** il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e s.m.i.;*

***Tutto** ciò premesso e considerato,*

Punto 1 - Immobili da alienare

A seguito della ricognizione condotta sulle proprietà dell'Ente, non risultano terreni o immobili che potrebbero essere soggetti ad alienazione.

Punto 2 - Immobili da acquisire

Per gli immobili da acquisire, trattasi di beni occupati per la realizzazione di opera di pubblica utilità, quali strade, marciapiedi, reliquati stradali ecc. e l'inserimento nel suddetto piano ne determina automaticamente la classificazione come patrimonio disponibile dell'Ente.
Molti beni vengono inseriti su richiesta da parte di soggetti privati proprietari che chiedono la regolarizzazione della proprietà, per i quali si riscontra solo un interesse pubblico.

In particolare si rende disponibile l'acquisizione di un immobile su cui di fatto esistono già dei parcheggi evidenziato al punto 2.1 per il quale la regolarizzazione della proprietà verrà con atto a firma di Notaio.

Dato atto che per l'immobile di cui trattasi si è desunto il valore del bene in modo sintetico, dando in questa prima analisi un valore desunto dai valori agricoli medi della Provincia di Savona.

Questo valore, se necessario, verrà ricalcolato, con metodi e ricerche appropriate allo specifico immobile per il raggiungimento della stima più corretta possibile.

Punto 3 - Immobili da valorizzare

Allo stato attuale non vi sono immobili da valorizzare di proprietà comunale già iscritti al patrimonio disponibile dell'Ente e che possono essere oggetto di valorizzazione e/o riordino della gestione oppure di dismissione, laddove gli stessi non assolvano più a funzioni istituzionali ovvero di pubblico interesse per la collettività.

Considerazioni Finali:
Lo scopo principale della redazione della presente non si caratterizza nella ricerca di un valore di mercato delle proprietà immobiliari del Comune di Piana Crixia, ma la sua finalità è indirizzata, così come previsto dalla legge, all'evidenziazione degli immobili comunali che sono o potrebbero diventare, durante l'anno, oggetto di alienazione, acquisizione e/o valorizzazione.

Piana Crixia, lì 14/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(TAPPA Massimo)



PIANO DELLE ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2027
(Art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 e s.m.i.)

N.D.	Descrizione del bene immobiliare	Identificazione catastale						Destinazione urbanistica	Valore indicativo di mercato	Intervento previsto	Note	Proprietà	
		Clas.	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf. In mq.	Totale sup. in mq.					Nominativo	Quota
1-IMMOBILI DA ALIENARE													
2-IMMOBILI DA ACQUISIRE													
2.1	VIA G. CHIARLONE	N.C.T.	27	171	0	60	60	Parte in Zona di Rispetto - parte in Zona E1Ma (Zona Agricola di Mantenimento)	21,60	Parcheggi di cui n. 1 per invalidi in Via G. Chiarlone prospicienti la S.S. n. 29 del Colle di cadibona	Acquisizione	GIORDANO ANGELO	1/1
3-IMMOBILI DA VALORIZZARE													

PIANO DELLE ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2028
(Art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 e s.m.i.)

N.D.	Descrizione del bene immobiliare	Identificazione catastale						Destinazione urbanistica	Valore indicativo di mercato	Intervento previsto	Note	Proprietà	
		Clas.	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf. In mq.	Totale sup. in mq.					Nominativo	Quota
1-IMMOBILI DA ALIENARE													
2-IMMOBILI DA ACQUISIRE													
3-IMMOBILI DA VALORIZZARE													

PIANO DELLE ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - ANNO 2029
(Art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 e s.m.i.)

N.D.	Descrizione del bene immobiliare	Identificazione catastale						Destinazione urbanistica	Valore indicativo di mercato	Intervento previsto	Note	Proprietà	
		Clas.	Fg.	Mapp.	Sub.	Superf. In mq.	Totale sup. in mq.					Nominativo	Quota
1-IMMOBILI DA ALIENARE													
2-IMMOBILI DA ACQUISIRE													
3-IMMOBILI DA VALORIZZARE													